



Giocattoli - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

117 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
26/04/2001 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/05/2022	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/06/2022	31/12/2022	1,8%	Elemento retributivo nazionale	1,8%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2023	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA (ex 96 - COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/05/2022	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/06/2022	31/12/2022	1,8%	Elemento retributivo nazionale	1,8%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2023	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/05/2022	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/06/2022	31/12/2022	1,8%	Elemento retributivo nazionale	1,8%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2023	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/05/2022	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/06/2022	31/12/2022	1,8%	Elemento retributivo nazionale	1,8%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2023	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del

2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2001	31/12/2006	Dall'1% al 3% per chi destina il 2% a titolo di q.ta TFR, fino all'11%, invece, per chi conferisce l'intero TFR		PREVIMODA
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

A decorre dal 01/01/2009 i lavoratori possono versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda.

Destinatari

PREVIMODA - PREVIDENZA COOPERATIVA - FONDEMAIN

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Dal 01/01/2009 è consentita l'iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, nonché il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione mensile, compresa la quota di TFR, verrà calcolata sull' elemento retributivo nazionale (Em = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di PREVIMODA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, assenze ed altre interruzioni), permane l'associazione al Fondo. Sia in caso di sospensione che di contrazione dell'orario di lavoro, la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è riproporzionata all'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
- Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore. Nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del

lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a PREVIMODA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE CHE PRODUCONO GIOCATTOLI, GIOCHI, HOBBY E MODELLISMO, ORNAMENTI NATALIZI E ARTICOLI PER LA PRIMA INFANZIA

Indice:

30/06/2021 CCNL Ipotesi di accordo
20/02/2017 CCNL Ipotesi di accordo
12/02/2014 CCNL Verbale di accordo
15/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo
10/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo
24/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo
19/06/2000 CCNL Testo definitivo; allegati: Accordi tra le parti istitutive
12/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
25/07/1995 CCNL Testo definitivo

30/06/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 30/6/2021, tra ASSOGIOCATTOLI e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende produttrici di giocattoli .
La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.

Art. 79 Previdenza Complementare

Il contributo paritetico a carico dell'Azienda e del lavoratore, previsto al punto e) del verbale di accordo "rinnovo parti economiche" 14/10/1997, istitutivo del fondo PREVIMODA pari al 1,50% viene elevato di 0,30 punti percentuali (dall'1,50% all'1,80%) dall'1/6/2022 e di ulteriori 0,20 punti percentuali (dall'1,80% al 2,00%) a decorrere dall'1/1/2023.

Omissis (...)

20/02/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/2/2017, tra ASSOGIOCATTOLI e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL, si è stipulato il presente documento di rinnovo del CCNL 20/1/2014.
Il presente contratto decorre dall'1/4/2016 e scadrà il 31/12/2019.

L'Allegato 1 è modificato come segue salvo quanto concerne la Previdenza Complementare :

ALLEGATO 1

Tabella A - Decorrenze e importi in Euro degli aumenti dei minimi contrattuali del rinnovo 20/2/2017

Livelli	1/1/2017	1/1/2018	1/3/2019	Totale aumento
7	29,30	28,08	28,08	85,46
6	27,90	26,74	26,74	81,38
5	26,79	25,67	25,67	78,13
4 S	25,40	24,34	24,34	74,08

4	24,84	23,80	23,80	72,44
3	24,00	23,00	23,00	70,00
2	22,33	21,39	21,39	65,11
1	13,40	12,84	12,84	39,08

12/02/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/2/2014, tra ASSOGIOCATTOLE e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, è stato stipulato il presente verbale accordo per il rinnovo del CCNL 15/7/2010 per i dipendenti di aziende produttrici di giocattoli. Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2013 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa, il 31/3/2016.

Previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto e) del verbale di accordo "rinnovo parti economiche" 14/10/1997, istitutivo del fondo PREVIMODA viene elevato di 0,30 punti percentuali (dall'1,20% all'1,50%) dall'1/1/2012.

Con decorrenza dall'1/1/2014, le parti concordano quanto segue:

- in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 3, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.
- L'azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale Informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l'iscrizione, come previsto dall'art. 24.
- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.
- Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all'art. 65.
- ASSOGIOCATTOLE si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa calcolato sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipulare entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le parti istitutive.

15/07/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/7/2010, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE ADDOBBI E ORNAMENTI NATALIZI, GIOCATTOLE, GIOCHI E MODELLISMO, ARTICOLI DI PUERICULTURA, e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTA-UIL, si è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per le Aziende e per i lavoratori loro dipendenti produttrici di: bambole, automobiline a pedali, biciclette e tricicli per bambini, giocattoli e giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e alberi di Natale, articoli per il Presepe, articoli e giochi didattici, articoli e giochi per la prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, strumenti musicali giocattolo, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che come corredo al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o complementarlo, con qualsiasi materia prima (metalli, materie plastiche, legno, stoffa, ecc.) e procedimento di lavorazione (meccanica, elettronica, plastica, ecc.) siano fabbricati.

Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2010 e scadrà, sia per la parte economica che per la parte normativa, il 31/12/2012.

Art. 103 Previdenza

Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterrà alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro

5/8/1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31/7/1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

Previdenza Complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto e) del verbale di accordo "rinnovo parti economiche" 14/10/1997, istitutivo del fondo PREVIMODA viene elevato di 0,30 punti percentuali (dall'1,20% all'1,50%) dall'1/1/2012.

10/07/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/7/2008, tra ASSOGIOCATTOLI e FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL è stata stipulata la presente ipotesi di rinnovo del CCNL 24/5/2004.

La presente ipotesi decorre dall'1/1/2008 e scadrà per la parte economica il 31/12/2009 e per la parte normativa il 31/12/2011.

Previdenza Complementare

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto e) del verbale di accordo rinnovo parti economiche 14/10/1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato al 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

24/05/2004

Previdenza complementare

Le parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare Previmoda per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi. Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Previmoda.

19/06/2000

Protocollo 3

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ACCORDO RINNOVO PARTI ECONOMICHE 14 OTTOBRE 1997

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sarà costituito dalle Associazioni dell'area tessile/abbigliamento e dalle Associazioni di altri settori del sistema "moda" un Fondo Pensione Nazionale con le seguenti modalità e condizioni :

- A. Iscritti minimi: n. 50.000 lavoratori relativi a tutti i settori che aderiranno al Fondo .
- B. Contributo di avviamento: £. 5.000 per ogni lavoratore da versare all'1.7.98 a carico delle imprese .
- C. Quota d'iscrizione: £. 5.000 per ogni socio lavoratore da versare al momento dell'iscrizione.
- D. Quota TFR da versare al Fondo: 27% del TFR maturando annuo calcolato sul minimo contrattuale, ex contingenza, EDR.

E. Contributo: 1% del minimo contrattuale, ex contingenza, EDR a carico azienda e 1% a carico lavoratore.
F. Decorrenza contribuzione complessiva: (d + e) non prima dell'1.1.99 ricorrendo le condizioni di cui al punto A).
G. Soci del Fondo: lavoratori con contratto a tempo indeterminato, formazione e lavoro, apprendistato e contratto a termine superiore a 1 anno.
Resta inteso che eventuali interventi legislativi non dovranno portare cumulo di oneri con quelli sopra indicati .
La valutazione dell'onere verrà effettuata nell'ambito del successivo rinnovo del CCNL .

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo del 1997 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile-abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue :

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sulla retribuzione afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% della retribuzione annua (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

VERBALE DI ACCORDO

In data 19 aprile 2000

tra

- Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili e Abbigliamento (FEDERTESSILE) in rappresentanza delle seguenti associazioni e federazioni :
- Associazione Cotoni, Liniera e delle Fibre Affini;
- Sistema Moda Italia*;
- Associazione Nobilitazione Tessile (ANT);
- Associazione Serica Italiana;
- Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello (TESSILIVARI);
- Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici ;
- Associazione Italiana della Filatura Serica ;
- Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI);
- Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (AIMPES);
- Associazione Italiana Fabbricanti Giocattoli, Giochi, Hobby e Modellismo, Ornamenti natalizi e Articoli per la Prima Infanzia (ASSOGIOCATTOLI);
- Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e Preparatori Relative Materie Prime (ASSOSPAZZOLE);
- Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini (ASSOSCRITTURA);
- Associazione Fabbricanti articoli ottici (ANFAO);
- Associazione Unitaria Industrie di Lavanderie (AUIL);
- Associazione Nazionale Produttori Ombrelli (ANPO);
- FILTA-CISL
- FILTEA-CGIL
- UILTA-UIL

visto

l'accordo istitutivo di PREVIMODA sottoscritto il 13.7.98 tra le succitate OOSS, che prevede, al punto 5), che le elezioni per l'insediamento della 1a Assemblea sono indette al raggiungimento di 50.000 adesioni al Fondo, le parti suindicate concordano di modificare l'Accordo 13.7.98, riducendo il numero di adesioni al Fondo necessario per indire la 1a Assemblea da 50.000 a 25.000. Le parti, al fine di accelerare l'iter di costituzione di PREVIMODA, concordano di prevedere nel regolamento elettorale anche la possibilità di organizzare le votazioni dell'Assemblea del Fondo a mezzo posta.

* nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione Laniera

VERBALE DI ACCORDO

In data 30 giugno 2000

tra

- Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili e Abbigliamento (FEDERTESSILE), in rappresentanza delle seguenti associazioni e federazioni:

- Associazione Cotoniera, Liniera e delle Fibre Affini;**
- Sistema Moda Italia*;
- Associazione Nobilitazione Tessile (ANT);
- Associazione Serica Italiana;
- Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello (TESSILIVARI);
- Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici;
- Associazione Italiana della Filatura Serica;
- Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI);
- Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (AIMPES);
- Associazione Italiana Fabbricanti Giocattoli, Giochi, Hobby e Modellismo, Ornamenti natalizi e Articoli per la Prima Infanzia (ASSOGIOCATTOLI);
- Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e Preparatori Relative Materie Prime (ASSOSPAZZOLE);
- Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini (ASSOSCRITTURA);
- Associazione Fabbricanti articoli ottici (ANFAO);
- Associazione Unitaria Industrie di Lavanderie (AUIL);
- Associazione Nazionale Produttori Ombrelli (ANPO);
- FILTA-CISL
- FILTEA-CGIL;
- UILTA-UIL

visto

l'accordo istitutivo di PREVIMODA sottoscritto il 13.7.98 tra le succitate OOSS, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1.9.99,

valutato

che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha chiaramente motivato che non ostano impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa,

le parti suindicate concordano

di modificare l'Accordo 13.7.98, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dall'1.7.00 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di Vigilanza Fondi Pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva la contribuzione, ai sensi dello statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

* nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione Laniera;

** dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione Tessile Italiana.

12/09/1997

2. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sarà costituito dalle Associazioni dell'area tessile/abbigliamento e dalle Associazioni di altri settori del sistema "moda" un Fondo Pensione Nazionale con le seguenti modalità e condizioni:

- a) Iscritti minimi - n. 50.000 lavoratori relativi a tutti i settori che aderiranno al Fondo.
- b) Contributo avviamento - lire 5.000 per ogni lavoratore da versare al 1° luglio 1998 a carico delle imprese.
- c) Quota iscrizione - lire 5.000 per ogni socio lavoratore da versare al momento dell'iscrizione.
- d) Quota TFR da versare al Fondo - 27% del TFR maturando annuo calcolato sul minimo contrattuale, ex contingenza, edr.
- e) Contributo - 1% del minimo contrattuale, ex contingenza, edr a carico azienda e 1% a carico lavoratore.
- f) Decorrenza contribuzione complessiva - (d + e) non prima dell'1.9.99 ricorrendo la condizione di cui al punto a).
- g) Soci del Fondo - lavoratori con contratto a tempo indeterminato, formazione-lavoro, apprendistato e contratto a termine superiore a un anno.

Resta inteso che eventuali interventi legislativi non dovranno comportare cumulo di oneri con quelli sopra indicati.

La valutazione dell'onere verrà effettuata nell'ambito del successivo rinnovo del CCNL.

25/07/1995

**PROTOCOLLO N. 4
PREVIDENZA INTEGRATIVA VOLONTARIA**

L'Associazione imprenditoriale nazionale e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convergono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

È istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

La Commissione sarà composta da tre componenti per le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e tre componenti per le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione ;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia .

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia. La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dall'approvazione parlamentare della riforma pensionistica .

L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere attraverso l'istituzione del Fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi :

- volontarietà di adesione al Fondo ;
- adozione del sistema di contribuzione definita ;
- utilizzo del TFR maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge ;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo ;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

Scambio di lettere

Le parti si danno atto che, laddove la legge in discussione in parlamento non prescrivesse diversamente, il 2% della retribuzione annua complessiva sarà l'ammontare di TFR maturando utilizzabile al momento dell'entrata in vigore del Fondo Nazionale di Previdenza Integrativa .

L'utilizzo di ulteriori fonti di finanziamento, sempre previste dal progetto di legge, potrà essere oggetto di negoziazione tra le parti.
